



Procura della Repubblica
presso il Tribunale
Bari

Prot. 3870/2018

Il Procuratore della Repubblica

premessi che:

- in data 17.5.2018 è stata depositata presso la Procura della Repubblica una relazione di consulenza redatta dal Prof. Ing. Amedeo Vitone su incarico dell'INAIL, proprietario dell'edificio di Via Nazariantz n. 1 in cui sono allocati gli uffici del settore penale del Tribunale nonché quelli della Procura della Repubblica;
- detta consulenza, le cui conclusioni sono state comunicate anche a questa Presidenza dal Procuratore della Repubblica, ha rilevato serissime criticità relative alle condizioni statiche dell'edificio, per il quale sono "necessari ed improcrastinabili tutti gli interventi che, nello scenario gravitazionale, rendano idonei gli elementi strutturali affetti da aspetti critici";
- il Tribunale e la Procura della Repubblica hanno dato incarico al RSPP Ing. Mario Montagna di esprimere le sue valutazioni in merito alle predette conclusioni;
- l'Ing. Montagna, con nota del 23.5.2018, ha confermato la situazione di grave criticità;
- nella stessa data del 23.5.2018 il Direttore della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Bari - anche sulla base delle conclusioni cui era pervenuto nello stesso giorno l'Ing. Domenico Tondo, Direttore della Ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere Pubbliche - ha comunicato all'INAIL di avviare il procedimento amministrativo teso alla revoca dell'agibilità del predetto immobile, la cui efficacia con il medesimo provvedimento è stata immediatamente sospesa, contestualmente assegnando termine per eventuali controdeduzioni;
- sempre in data 23.5.2018 il Sindaco di Bari, con nota indirizzata anche alla Conferenza permanente degli Uffici giudiziari di Bari, ha rappresentato che "appare assolutamente necessario che l'insieme delle amministrazioni, a vario titolo coinvolte, definiscano, seppur nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità, un percorso condiviso che consenta di affrontare la eventualità, estremamente verosimile, che si debba procedere entro breve, anzi brevissimo, termine (anche per effetto di un ordine della Pubblica Autorità ex art. 54 TUEL ovvero ex art. 222 RD 1265/34), allo sgombero dell'immobile di via Nazariantz, garantendo un esodo completo ed ordinato del complesso dei beni strumentali, nonché dei documenti indispensabili all'esercizio delle funzioni giudiziarie";

rilevato che:

- la situazione impone la riduzione al minimo dell'utilizzo dell'edificio di via Nazariantz, contenendo quantità e distribuzione dei carichi anche sulla base di quanto suggerito dal Prof. Ing.

Bernardino Chiaia il quale, nell'ambito della consulenza conferitagli dalla Procura della Repubblica ed acquisita anche a fini amministrativi, posta a disposizione di questo Ufficio in data 25.5.2018, ha affermato che "sulla base della normativa, esiste infatti l'alternativa di declassare l'edificio, ad esempio variandone la destinazione d'uso (eliminando il grande affollamento) e/o alleggerendo considerevolmente i carichi verticali. Tale soluzione consentirebbe di diminuire l'intensità delle azioni gravitazionali sulla costruzione e quindi di raggiungere un accettabile livello di sicurezza strutturale statico";

ritenuto che:

- è indispensabile predisporre un percorso che consenta di affrontare la non remota eventualità che si debba procedere in tempi ristretti allo sgombero dell'immobile di via Nazariantz, garantendo un trasferimento ordinato del complesso dei beni strumentali e dei documenti indispensabili per l'esercizio delle funzioni giudiziarie, che coinvolgono interessi di rilevanza costituzionale e che pertanto non possono essere improvvisamente interrotte;
- va tenuto conto delle risultanze della Conferenza Permanente che ha validato il provvedimento presidenziale iniziale di trasferimento delle udienze nonché delle riunioni tenutesi con il Presidente del Tribunale, i Presidenti di Sezione del settore penale, i Procuratori Aggiunti ed il Dirigente Amministrativo del Tribunale;

DISPONE

(RIDUZIONE DELLA ATTIVITA')

1. Nella fase attuale ed in quella immediatamente successiva, da considerarsi assolutamente provvisoria ed emergenziale e fino alla messa a disposizione di spazi adeguati e idonei per ospitare tutti gli uffici della Procura e del Tribunale, alternativi a quelli dell'edificio di via Nazariantz, ed in misura non inferiore a quella utilizzata in questo edificio, la Procura della Repubblica assicurerà solo i servizi essenziali ed urgenti.
2. L'attività da svolgersi negli ambienti viene pertanto limitata ai seguenti servizi:
 - a) Ufficio Notizie di reato e U.R.P;
 - b) Turni all' Ufficio Notizie di reato;
 - c) Turni esterni ordinari e DDA;
 - d) Turno c.d. di disponibilità
 - e) Atti di gestione urgente dei fascicoli, come specificato nel successivo punto 3;
 - f) Ufficio CIT e sala intercettazioni;
 - g) Ufficio dibattimento per la sola gestione dei procedimenti urgenti che verranno trattati secondo quanto indicato dal provvedimento del presidente del Tribunale;
 - h) Attività della Dirigenza (Procuratore, Procuratori aggiunti, Dirigente amministrativo);
 - i) Ufficio collaboratori di giustizia;
 - j) Ufficio esecuzione solo per pratiche urgenti;
 - k) Misure di prevenzione patrimoniali
 - l) Ufficio spese.

(DEFINIZIONE DI ATTIVITA' PROCESSUALE URGENTE AI FINI DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO)

3. Sono considerati urgenti i procedimenti sotto elencati:

- Procedimenti con indagati/imputati sottoposti a misure cautelari e/o interdittive o nell'ambito dei quali sono state disposti sequestri o misure cautelari reali di non modesta entità
- Procedimenti con misure cautelari in fase di esecuzione
- Procedimenti con richieste cautelari depositate ed in attesa di determinazioni dal G.I.P.
- Procedimenti per i quali deve essere richiesto o è in corso un incidente probatorio
- Procedimenti nell'ambito dei quali sono stati disposti provvedimenti di arresto in flagranza o fermo
- Procedimenti la cui trattazione in fase d'indagine, in relazione a specifici elementi (complessità, persone e/o beni coinvolti, misure cautelari personali o reali da richiedere, operazioni di intercettazione in corso di svolgimento e da avviare, etc.), sia ritenuta dal magistrato assegnatario e dal procuratore aggiunto urgente e non rinviabile
- Procedimenti la cui trattazione con precedenza (c.d. priorità) è stata segnalata dal Procuratore Aggiunto al momento dell'assegnazione
- Procedimenti in relazione ai quali devono disporsi atti di impugnazione (appelli, ricorsi, etc.)
- Procedimenti relativi a collaboratori di giustizia che rivestono carattere d'urgenza
- Ordine di Indagine Europeo e rogatorie attive o passive non rinviabili

All'uopo, i magistrati depositeranno ai Procuratori aggiunti del dipartimento di appartenenza un elenco dei procedimenti sopra indicati distinti per categoria e cureranno che i faldoni dei relativi fascicoli siano facilmente individuabili e pronti per il trasferimento. La dirigenza amministrativa disporrà un piano di trasferimento sulla base di un cronoprogramma.

(ACCESSO AGLI UFFICI)

4. È inibito l'accesso del pubblico agli ambienti di pertinenza della Procura nell'attuale sede, salvo il deposito di atti all'Ufficio Posta se non depositabili presso comandi di polizia giudiziaria.
5. Il personale (magistrati personale amministrativo e della Polizia giudiziaria addetto alle segreterie dei Magistrati) potrà accedere solo per lo svolgimento delle attività indicate al punto 2; in particolare, il personale amministrativo necessario allo svolgimento degli affari urgenti secondo il programma che verrà stabilito dal dirigente amministrativo.
6. Non sarà consentito l'accesso agli stagisti ed ai tirocinanti, se non quando saranno disponibili locali diversi da quelli attuali.
7. Sarà consentito – ove strettamente necessario – l'accesso di personale tecnico per la gestione delle dotazioni informatiche e della sala intercettazioni.

(SEZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA)

8. Il personale delle sezioni di Polizia Giudiziaria - ad eccezione di quello addetto alle segreterie dei magistrati e alla banca dati - prosegue la propria attività nelle sedi da cui dipendono amministrativamente. Tuttavia detto personale dovrà ritenersi sempre a disposizione del Procuratore della Repubblica.

(TRASFERIMENTO DEI SERVIZI, DI ATTI E BENI STRUMENTALI)

9. Appena sarà disponibile il nuovo spazio provvisorio (presumibilmente nell'immobile di via Brigata Regina) verranno trasferiti i servizi indicati al punto 2.

10. Il dirigente amministrativo avvierà immediatamente le iniziative occorrenti a predisporre un piano di progressivo trasferimento dei documenti relativi agli atti relativi ai procedimenti indicati al punto 2;
11. Il RSPP indicherà le modalità di trasferimento all'interno dell'edificio onde minimizzare i rischi conseguenti alla diversa allocazione dei carichi sulle superfici.
12. I Procuratori Aggiunti, in caso di individuazione di uno specifico luogo di destinazione degli uffici giudiziari ovvero, in alternativa, all'esito della individuazione di locali presso i servizi di Polizia Giudiziaria, disporranno in merito alla destinazione degli atti di ciascun procedimento.

(DISPOSIZIONI PER LA DDA)

13. Il procuratore aggiunto coordinatore dott. Giannella è delegato per dare disposizioni di dettaglio relative alla gestione delle ulteriori eventuali urgenze tipiche della trattazione degli affari della DDA, come pure per la gestione della Banca Dati SIDDA SIDNA.

(DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DELLE RISORSE INFORMATICHE)

14. Il Magrif dott. Pinto è incaricato di individuare le risorse necessarie per l'avvio della funzionalità dei servizi informatici nella sede provvisoria in cui saranno progressivamente trasferiti i servizi indicati al punto 2, in ciò rapportandosi con il CISIA ed il dirigente amministrativo.

(ULTERIORI DISPOSIZIONI)


15. Verrà garantita l'assegnazione ai vice procuratori onorari di fascicoli da trattare sino a quando una idonea sistemazione logistica non consentirà la ripresa completa delle attività ordinarie;
16. Nell'ambito degli uffici che cureranno gli affari sopra indicati, sarà costituita una segreteria allargata composta da personale amministrativo secondo un provvedimento di rotazione adottato dal dirigente amministrativo e del quale farà parte anche il personale di segreteria aggregato al magistrato che svolge il servizio di turno esterno, sì da assicurare gli adempimenti relativi. Alla struttura allargata faranno poi riferimento i singoli magistrati per gli adempimenti connessi agli affari ritenuti urgenti sopra esplicitati.
17. I magistrati ed il personale di segreteria e quello di polizia giudiziaria non direttamente coinvolti nelle attività urgenti sono dispensati dalla presenza in ufficio, sia nell'attuale sede, sia in quella che ospiterà provvisoriamente gli uffici, sino alla destinazione alla Procura di locali idonei e sufficienti ad ospitare tutti gli uffici.

Il presente verrà trasmesso al Consiglio Superiore della Magistratura tramite il Consiglio Giudiziario, per quanto costituisca variazione e deroga al programma organizzativo, al Procuratore Generale presso la Corte d'appello, al Ministro della Giustizia, ai magistrati della Procura, alla Dirigenza amministrativa, al Presidente del Tribunale ed al Presidente della sezione GIP/GUP del Tribunale di Bari, ai Presidenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e della Camera Penale di Bari, alle organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori degli uffici giudiziari.

Il Presente entrerà in vigore domani, 29 maggio 2018, in concomitanza con l'ordine di servizio che disciplinerà l'organizzazione del personale amministrativo.

Bari, 28 maggio 2018

Il Procuratore della Repubblica
Giuseppe Volpe

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giuseppe Volpe', written over the printed name.

3748

DIR

Alla c.a. del
Presidente del Tribunale di Bari
Dott. De Facendis
Procuratore della Repubblica di Bari
Dott. Volpe
in qualità di datori di lavoro ex D.Lgs. 81/08
dei rispettivi uffici giudiziari

Oggetto: riscontro Vostra richiesta del 21/05/2018 – Immobile di via Nazariantz, Bari

In relazione alla Vostra richiesta di cui in oggetto, il sottoscritto Ing. Mario Montagna in qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione degli uffici giudiziari di Bari, con la presente comunica le proprie conclusioni e suggerimenti a seguito della lettura della relazione tecnica consegnataVi dalla proprietà dell'immobile.

Dalla lettura della relazione del professionista Prof. Vitone, emerge una attività condotta con massimo rigore rispetto alle Norme Tecniche di Settore, alle norme UNI e dettagliatamente approfondita per quanto concerne tutti gli aspetti inerenti un sistema costruttivo; nel dettaglio sono stati oggetto di studio approfondito la qualità del sedime di fondazione, la fondazione stessa, la qualità del calcestruzzo impiegato, le armature per tipologia e disposizione nei singoli elementi costruttivi travi e pilastri, nonché le modalità costruttive degli elementi strutturali in generale, con modellazione del sistema costruttivo rispetto ai carichi gravitazionali esistenti e conseguenti verifiche strutturali sia per lo scenario gravitazione che sismico. Per facilità di esposizione di seguito si richiamano alcuni stralci delle affermazioni contenute nella corposa documentazione prodotta dal professionista.

- In relazione agli aspetti geotecnici: il terreno sottostante la fondazione è caratterizzato da scadenti parametri meccanici;
- Per quanto attiene alla struttura di fondazione, la platea, il professionista constata:
 - "l'accertata inidoneità della platea di fondazione che già nelle "condizioni originarie di progetto era molto lontana dai livelli di sicurezza minimi prescritti dalla Norma e pertanto non era assolutamente idonea sin dal momento della costruzione dell'edificio";
 - "in base alle verifiche numeriche, la platea di fondazione continua ad essere non idonea, nonostante gli interventi di consolidamento eseguiti sul terreno di fondazione, risultando ancora il rapporto fra capacità e domanda significativamente minore della unità riconducibile tale situazione soprattutto nello spessore estremamente ridotto (30 cm) della platea ma anche nella qualità del calcestruzzo e, continua il professionista, alla inappropriata modalità della disposizione delle armature;

- che le verifiche a punzonamento della platea anche a seguito dei lavori eseguiti dalla proprietà nel 2012, che hanno interessato il terreno di fondazione, “non risultano assolutamente soddisfatte”
- In riferimento ai pilastri di bordo e di angolo che insistono sulla prima tesa ossia a diretto contatto con la platea il professionista segnala “il rischio di rottura a taglio-compresione con caratteristiche di fragilità non annunciato da sintomi percepibili”;
- In relazione alla qualità del calcestruzzo strutturale il professionista ha constatato valori di resistenza meccanica minori rispetto ai valori assunti nel progetto originario;
- Per quanto concerne le verifiche numeriche condotte sul modello strutturale che riproduce sia il corpo di fabbricato denominato con la lett. A ed E il professionista constata “in generale un numero considerevole di esiti negativi con riferimenti a pilastri e travi” ovvero le verifiche di calcolo non risultano soddisfatte nel solo scenario gravitazione e conseguentemente anche in un eventuale scenario sismico.

Inoltre per quanto concerne le verifiche numeriche in un eventuale scenario sismico, il professionista constata la presenza di notevole quantità di elementi strutturali in elevazione relativamente ai quali tali verifiche non sono soddisfatte (pilastri, travi, pareti).

Dalla lettura della relazione si denota pertanto, in modo chiaro con precisi riferimenti alle Norme Tecniche e relative calcolazioni, la presenza di “una inammissibile attuale condizioni di rischio strutturale emerse a conclusione delle indagini eseguite” ossia di uno stato dei luoghi che ha condizioni di sicurezza ben lontano dai valori minimi prescritti dalle Norme Tecniche di Costruzione utili per poter garantire un livello di sicurezza minimo sia in campo gravitazionali che in un eventuale scenario sismico.

Nel paragrafo 6.3.3.C il professionista Prof. Vitone, rileva che durante le estese e accurate ispezioni ha riscontrato l'assenza di visibili fenomeni di danno a carico degli elementi strutturali, sia in generale, sia quei fenomeni che potrebbero riconoscersi come effetti delle criticità emerse dall'esame documentale tuttavia il professionista fa riferimento alla circostanza che “alcuni meccanismi di rottura avvengono bruscamente, con caratteristiche di fragilità, non preannunciati da sintomi”.

Inoltre il professionista, esclude sia la possibilità dell'uso della costruzione senza interventi, sia la possibilità di una modifica all'uso dell'immobile con attività di declassamento, cambio di destinazione e/o imposizione di limitazioni e/o cautele nell'usa poiché misure ritenute “del tutto insufficienti a rendere idonea la struttura e cioè a raggiungere il livello di sicurezza minimo consentito dalla Norma”, affermando che in base alle Norme vigenti sono necessari ed improcrastinabili tutti gli interventi che nello scenario gravitazionale rendano idonei gli elementi strutturali affetti da aspetti critici.

Ed ancora: Si deve evitare un ulteriore protrarsi della attuale condizione, la cui affidabilità, sfuggendo al rispetto delle Norme vigenti, non può essere semplicisticamente garantita dalla sola considerazione della

mananza di sintomi patologici gravi. Tanto più che dalle verifiche numeriche riportate nella presente relazione il livello di sicurezza risulta in numerosi casi molto minore di quello minimo prescritto dalla Norma. Il professionista ritiene, alla luce di tutte le indagini e le verifiche numeriche eseguite, esaminate le relazioni disponibili, elaborate dai numerosi consulenti tecnici che si sono occupati dell'edificio, che le condizioni di vulnerabilità gravitazionale e sismica dell'edificio impongano la realizzazione di altri interventi improcrastinabili, estesi in misura sufficiente a rendere l'intero organismo 'idoneo' secondo Legge.

La mancanza di sintomi non è condizione sufficiente per giudicare sul carattere incombente di un rischio per rottura fragile. Tuttavia le calcolazioni, pur eseguite talvolta con ipotesi ottimistiche, confermano la presenza di una inaccettabile condizione di rischio. M

Le conclusioni della relazione - brevemente innanzi richiamate - sono tali da poter affermare che nello stato attuale i luoghi di lavoro del Palazzo di Giustizia di via Nazariantz, ove si svolgono le attività sia del Tribunale di Bari che della Procura della Repubblica di Bari non sono conformi alle prescritte condizioni che debbono essere assicurate secondo quanto disposto dall'art.63 comma 1 del D.Lgs. 81/08 e più specificatamente all'Allegato IV il quale stabilisce, al punto 1.1. che gli ambienti di lavoro debbono essere stabili e possedere una solidità che corrisponda al loro tipo d'impiego.

In tale contesto, è fortemente raccomandato ai datori di lavoro l'adozione delle cosiddette misure di prevenzione definite dal D.Lgs.81/08 come il "complesso delle disposizioni o misure necessarie ad evitare rischi professionali" e l'adozione delle Misure di Tutela e Obblighi di cui al Capo III - Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro Sezione I - art.15 comma f) del D.Lgs.81/08 che dispone l'obbligo in capo al datore di lavoro di Eliminazione del Rischio e quale principio di prevenzione "la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è".

Constatata pertanto:

- l'impossibilità dell'uso della costruzione senza interventi
- l'impossibilità di una modifica all'uso dell'immobile con attività di declassamento, cambio di destinazione e/o imposizione di limitazioni e/o cautele nell'uso ritenute "del tutto insufficienti a rendere idonea la struttura e cioè a raggiungere il livello di sicurezza minimo consentito dalla Norma;
- che la mancanza di sintomi non è condizione sufficiente per giudicare sul carattere incombente di un rischio per rottura fragile e che tuttavia le calcolazioni, pur eseguite talvolta con ipotesi ottimistiche, confermano la presenza di una inaccettabile condizione di rischio.
- l'impossibilità di eseguire lavori di messa in sicurezza con contestuale esercizio delle attività giudiziarie, ritenuti peraltro assai invasivi,

non resta che l'adozione di provvedimenti urgenti finalizzati ad interdire l'accesso al Palazzo di Giustizia, salvo che pervengano ulteriori pareri o misure da adottare, debitamente motivate, da parte di tecnici

specialisti incaricati dalla proprietà o da tecnici di altri Enti e Istituzioni all'uopo preposti, non ultimo le strutture Centrali del Dipartimento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o del Dipartimento della Protezione Civile ai quali andrebbe indirizzato, a parere del sottoscritto, un formale e pressante invito a pronunciarsi attesa la natura pubblica dell'attività giudiziaria.

Per quanto concerne i *provvedimenti cautelari* la relazione del Prof. Vitone evidenzia che:

"La Norma non si esprime in merito alla adozione di provvedimenti cautelari (temporanei o permanenti, con riguardo alle restrizioni d'uso; o anche temporanei come rafforzamenti provvisori mediante puntellamenti o altro). La loro adozione, per mitigare il rischio di danni a persone o a cose in attesa della attuazione di tutti i provvedimenti necessari, è sostanzialmente lasciata alla responsabilità della Proprietà".

A tal riguardo, il sottoscritto raccomanda le SS.VV. di richiedere all'INAIL, quanto prima, quali siano i provvedimenti cautelari che intende adottare per mitigare i possibili rischi considerato che, qualora si decida un trasferimento delle attività, sono necessari tempi tecnici e vi sarà la presenza di persone all'interno di tali luoghi; l'INAIL a parere del sottoscritto, in qualità di proprietario dell'immobile, dovrà necessariamente farsi carico dell'adozione di tutte le misure ritenute necessarie per mitigare qualsiasi rischio come peraltro raccomandato esplicitamente dall'estensore della relazione tecnica che raccomanda *"di adottare senza indugi i provvedimenti cautelari più appropriati"*.

Infine a parere del sottoscritto, considerata la gravità della situazione determinatasi, i possibili scenari di rischio paventati travalicano ampiamente la sola sfera degli adempimenti strettamente correlati all'applicazione del D.Lgs.81/08 trattandosi soprattutto di situazioni che interessano anche la pubblica incolumità di tutti coloro che accedono nel Palazzo di Giustizia e per le quali è fortemente auspicabile l'intervento delle strutture del Dipartimento dei Vigili del Fuoco e/o del Dipartimento della Protezione Civile che sembrerebbe alla data odierna ancora mancare.

L'immobile di che trattasi, come ampiamente noto, è stato finora utilizzato in virtù di un Certificato di Agibilità rilasciato in data 19.12.2000 e successivamente confermato a seguito della conclusione dei lavori del 2012 in data 25.03.2013; a parte i cedimenti differenziali del corpo E, debitamente controllati e monitorati periodicamente, considerati i lavori disposti dalla proprietà nel 2012 e che hanno interessato la platea di fondazione, nulla si sospettava sui gravi deficit progettuali e costruttivi che permangono sulle fondazioni e nel resto del fabbricato, emersi solo ora in seguito alle attività tecniche e indagini oggetto della relazione tecnica.

Si resta a Vostra disposizione.

Distinti saluti

Bari 23/05/2018

Responsabile Servizio
di Prevenzione e Protezione
Ing. Mario Montagna

